



COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROV. DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

COPIA DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA NUMERO	7	Del	15-01-11
-----------------	----------	-----	----------

OGGETTO	Utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti comunali per missioni e trasferte nell'anno 2011.
---------	--

L'anno **duemilaundici** il giorno **quindici** del mese di **gennaio**,

alle ore **12:00**, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

OTTAVI GIAMMARIO	SINDACO	P
FELCIOTTI GIUSEPPINA	VICE SINDACO	P
PIERONI ERMANN0	ASSESSORE	P
BOZZI PIERGIUSEPPE	ASSESSORE	P
GIACINTI MICAELA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 4 In carica n. 4 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il **0**

Sig. **DOTT.SA SERAFINI GIULIANA**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **OTTAVI GIAMMARIO** nella sua qualità di **SINDACO** ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con l'entrata in vigore del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", che prevede dei tagli alla spesa pubblica ed una riduzione dei costi della politica e della pubblica amministrazione, sono stati aggiornati/integrati alcuni aspetti specifici precedentemente disciplinati da apposita normative, riguardanti anche l'utilizzo dei mezzi propri da parte dei pubblici dipendenti.

RICHIAMATI

l'articolo 6, comma 12, del decreto legge n.78 del 2010 a mente del quale della data del 31/05/2010 (di entrata in vigore del decreto legge 78/2010 come successivamente convertito con legge) gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi";

l'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;

l'art. 8 della legge 417 del 26 Luglio 1978;

l'art 41 comma 4, del CCNL 14.9.2000 Regioni ed Autonomie Locali.

DATO ATTO che:

per cercare di far chiarezza sulle modalità applicative delle succitate norme sono intervenute diverse sezioni di Corte dei Conti ed anche la Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 36 del 22 ottobre 2010;

come osservato della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con la delibera n. 949 del 12.10.2010 a supporto della corretta applicazione della nuova normative di cui sopra, non risulta abrogato l'art. 9 della L. 417/1978 secondo cui "quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale";

la sopravvivenza del suddetto articolo della Legge 417/1978 trova la sua ratio nel fatto che la medesima attiene alle modalità di organizzazione di servizi pubblici e non riguarda la razionalizzazione della spesa del personale cui invece è tesa la disapplicazione dell'articolo 41 comma 4. del CCNL 14.9.2000 Regioni ed Autonomie Locali;

in ragione dell'autonomia organizzativa costituzionalmente riconosciuta agli enti locali – fatto comunque salvo l'obbligo di organizzare i servizi nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento - in vigore dell'art. 9 della legge 26 luglio 1978, n.417 ed in presenza delle due condizioni previste della medesima norma (vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica) l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell'ente locale garantite dall'ordinamento;

nei medesimi termini si è espressa la sezione di controllo della Corte dei Conti della Sardegna, la quale, con deliberazione 92/2010/par del

24.11.2010, ha ritenuto che l'utilizzo del mezzo proprio vada autorizzato in tutte quelle occasioni nelle quali sia prioritaria l'esigenza di consentire l'espletamento del servizio e l'uso del mezzo pubblico non risulti conveniente (in termini di orari e di tempi).

CONSIDERATO che:

la nuova disciplina è stata introdotta al fine di contenere la spesa pubblica; il servizio pubblico spesso non è presente o il suo utilizzo non risulta economicamente vantaggioso per via dell'organizzazione dello stesso sul territorio e della peculiarità delle reti infrastrutturali che caratterizzano il contesto locale e regionale;

non consentire l'uso del mezzo proprio per ragioni di servizio ai dipendenti comporterebbe l'incremento del parco auto del Comune o il ricorso a servizi di noleggio auto con conducente con costi certamente superiori rispetto all'autorizzazione al dipendente all'uso del mezzo proprio, contravvenendo pertanto alle finalità sopra richiamate della vigente disciplina.

RITENUTO che:

nonostante la complessità interpretativa dell'assetto normativo in questione, alla luce delle attuali disquisizioni dottrinali in corso, sia necessario regolamentare con apposita direttiva la materia delle missioni e delle trasferte dei dipendenti dell'ente, disciplinando l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti della data del 01.01.2011, fino a quando non intervengano diverse disposizioni normative contrarie e nelle more del pronunciamento delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in merito alla questione e quindi di un parere conforme ed univoco;

i valori economici imputabili, nell'ente, al rimborso delle spese per utilizzo del mezzo proprio sono di entità talmente ridotta (€ 1.045,00 nell'anno 2010) da rendere evidente l'economicità della predetta scelta, non ritenendosi economico per l'Ente procedere all'acquisto di ulteriori automezzi, né volendo l'Ente creare disagi organizzativi del tutto ingiustificati se comparati agli importi economici che vengono a rilievo;

la presente disposizione ha natura organizzativa e rientra pertanto nel novero delle competenze della Giunta ex art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

FORMULATA in proposito la seguente direttiva:

"E' consentito ai dipendenti ed al segretario comunale l'utilizzo del mezzo proprio, in caso di missione, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di appartenenza o del Segretario, o dal Sindaco per il Segretario Comunale, solo quando non può farsi utilmente ricorso ai mezzi in dotazione all'Ente, ai mezzi di trasporto pubblico, o il ricorso agli stessi risulti eccessivamente dispendioso per la durata dei tragitti (riguardo al tempo necessario rispetto a quello che deriverebbe dall'impiego del mezzo proprio) e la lontananza dei percorsi dei mezzi pubblici da impiegarsi rispetto ai luoghi di destinazione. E' garantito al dipendente il rimborso delle spese effettivamente sostenute. In ogni caso il rimborso non potrà essere superiore ad 1/5 del costo della benzina super a chilometro vigente nel periodo in cui è stata resa la missione, o in base alle tariffe ACI se previste da apposita convenzione. Il rimborso è considerato onnicomprensivo di ogni costo di usura comunque sopportato dall'automezzo del dipendente a causa della missione. Sono

rimborsate anche le spese di pedaggio autostradale e di parcheggio pubblico. In ogni caso le spese di missione, qualora fosse possibile il ricorso al mezzo di trasporto pubblico, non potranno superare l'ammontare della tariffa della tratta di andata e ritorno dello stesso. E' demandato ai Responsabili dei Servizi il compito di effettuare le necessarie verifiche, nonché di liquidare gli importi dovuti".

VISTI

- il D.Lgs.vo 267/2000;
- il D.L. 78/2010;
- la L. 417/1978;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità.

Con voti unanimi, espressi in forma palese.

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DI APPROVARE la Direttiva formulata in materia di missioni e trasferte dei dipendenti e del segretario comunale dell'Ente, disciplinando l'utilizzo del mezzo proprio in caso di missione regolarmente autorizzata;

DI DISPORRE che l'applicazione della direttiva in questione regolerà le spese sostenute dal 01.01.2011 e quelle che interverranno fino ad una nuova diverse discipline;

DI DARE adeguata e tempestiva conoscenza al personale dipendente della disciplina regolamentare introdotta della presente deliberazione al fine di agevolarne la corretta applicazione.

Approvato e sottoscritto :

Il Segretario
f.to DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

IL PRESIDENTE
f.to OTTAVI GIAMMARIO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Comunale dal 09-03-11 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

E' stata pubblicata all'albo pretorio telematico sul sito ufficiale del comune (www.comune.cessapalombo.mc.it) il **09-03-11**

E' stata comunicata, con apposito elenco ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

Cessapalombo li 09-03-11

Il Responsabile dell'Ufficio
F.to Saracca Giampietro

ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità é divenuta esecutiva:

- il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 TUEL n. 267/2000);

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Cessapalombo , li 09-03-11

Il Segretario Comunale
DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

